

406.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 4 — Sequestro Sgarella)	10
Missioni vevoli nella seduta del 17 settembre 1998	3	(Sezione 5 — Avviso di garanzia al cardinale Giordano)	14
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissione in sede referente)	3, 4	(Sezione 6 — Misure di vigilanza e di controllo nel carcere di Ascoli Piceno)	15
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	4	(Sezione 7 — Interdizione della caccia nelle zone colpite da incendi)	16
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5	(Sezione 8 — Regime della incompatibilità per i pubblici dipendenti)	16
Nomine ministeriali (Comunicazioni)	5		
Atti di controllo e di indirizzo	6	Disegno di legge S. 3040 (approvato dal Senato) n. 4937	18
Interpellanze urgenti	7	(Sezione 1 — Articolo 1, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	18
(Sezione 1 — Vendita del patrimonio immobiliare dell'Inail)	7	(Sezione 2 — Articolo 2 ed emendamento) .	20
(Sezione 2 — Minacce di collaboratori di giustizia all'onorevole Maticena)	8	(Sezione 3 — Articolo 3, emendamenti e subemendamenti)	20
(Sezione 3 — Possesso di beni intestati ad ebrei da parte di istituti finanziari e di compagnie di assicurazioni)	9	(Sezione 4 — Articolo 4)	22
		(Sezione 5 — Ordini del giorno)	22

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 17 settembre 1998.**

Aleffi, Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Giovanni Bianchi, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bordon, Brancati, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Fratta Pasini, Giannattasio, Giardiello, Gnaga, Innocenti, Ladu, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Morselli, Olivo, Pennacchi, Pinza, Polenta, Polizzi, Pozza Tasca, Prodi, Ricci, Romano Carratelli, Edo Rossi, Sales, Scalia, Selva, Sinisi, Testa, Veltroni, Vigneri, Visco, Widmann.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Aleffi, Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Bianchi Giovanni, Bianchi Vincenzo, Bindi, Bordon, Brancati, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Corleone, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Giannattasio, Giardiello, Gnaga, Ladu, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Morselli, Olivo, Pennacchi, Pinza, Polenta, Pozza Tasca, Prodi, Romano Carratelli, Edo Rossi, Sales, Scalia, Selva, Sinisi, Testa, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 16 settembre 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MUSSOLINI e TARDITI: « Norme per la regolamentazione dell'esercizio della prostituzione » (5227);

CONTENTO e BUTTI: « Modifica all'articolo 111-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di qualifica di ente non commerciale » (5228).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 settembre 1998, ha trasferito alla Camera dei deputati, con il consenso del Presidente del Senato, il seguente disegno di legge, già presentato dal Ministro per le politiche agricole al Senato della Repubblica il 28 maggio 1998:

« Rifinanziamento della legge 1° luglio 1997, n. 206, in materia di provvidenze a favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi » (5230).

Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

In data 16 settembre 1998 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 99, terzo comma, della Costituzione, la seguente proposta di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro:

« Nuova normativa concernente il sistema idroviario padano-veneto » (5229).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento i seguenti progetti di legge sono deferiti alla XII Commissione permanente (Affari sociali), in sede referente:

S. 123-252-1145-2246-2653. — CALDEROLI; CACCAVARI ed altri; MUSSOLINI; GAMBALE; SAIA ed altri: « Disciplina della professione di odontoiatria » (*già approvato, in un testo unificato, dalla XII Commissione permanente della Camera e modificato dalla XII Commissione permanente del Senato con l'unificazione delle proposte di legge n. 123, d'iniziativa dei senatori MANIERI ed altri; n. 252, d'iniziativa dei senatori DI ORIO ed altri; n. 1145, d'iniziativa della senatrice MAZZUCA POGGIOLINI; n. 2246, d'iniziativa dei senatori BETTAMIO ed altri*) (72-427-1111-1362-1945-B) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), III, VII e XIV.*

Annuncio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 334 del 14 luglio 1998 (doc. VII, n. 597) con la quale ha dichiarato:

che spetta allo Stato integrare, ai sensi dell'articolo 82, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con atto motivato (decreto ministeriale 30 ottobre 1996) gli elenchi delle bellezze naturali della Regione Emilia Romagna.

n. 335 del 14 luglio 1998 (doc. VII, n. 598) con la quale ha dichiarato:

cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.

n. 336 del 14 luglio 1998 (doc. VII, n. 599) con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 20 e 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nonché dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787 (Norme sulle competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze e disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, 29 settembre 1973, nn. 600 e 602), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Novara, con l'ordinanza in epigrafe.

n. 337 del 14 luglio 1998 (doc. VII, n. 600) con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 44, secondo comma, e 200 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Terni con le ordinanze indicate in epigrafe.

n. 338 del 14 luglio 1998 (doc. VII, n. 601) con la quale ha dichiarato:

cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

n. 339 del 14 luglio 1998 (doc. VII, n. 602) con la quale ha dichiarato:

cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

n. 340 del 14 luglio 1998 (doc. VII, n. 603) con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, della legge 4 novembre 1996, n. 566 (Disposizioni in materia di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo e disposi-

zioni di sanatoria), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 341 del 14 luglio 1998 (doc. VII, n. 604) con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 51, n. 4 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Taranto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 342 del 14 luglio 1998 (doc. VII, n. 605) con la quale ha dichiarato:

improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal tribunale di Palermo nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso indicato in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

I Commissione (doc. VII, nn. 601, 605);

II Commissione (doc. VII, nn. 599, 600, 604);

VIII Commissione (doc. VII, nn. 602, 603);

IX Commissione (doc. VII, , n. 598);

Commissioni VII e VIII (doc. VII, n. 597).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettere in data 10 e 11 settembre 1998, ha trasmesso:

copia del verbale della riunione del 17 luglio 1998, del comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372, concer-

nente l'ammodernamento degli armamenti, materiali, apparecchiature e mezzi dell'esercito;

copia del verbale della riunione del 24 luglio 1998, del comitato per l'attuazione della legge 16 febbraio 1977, n. 38, concernente l'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare;

copia dei verbali delle riunioni del 22 giugno e 10 luglio 1998, del comitato per il programma navale previsto dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della marina militare.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 14 settembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, taluni programmi di intervento di cooperazione autorizzati con apposita procedura d'urgenza.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettere in data 23 luglio 1998, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione delle seguenti nomine:

consiglio di amministrazione della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano;

consiglio di amministrazione della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi in Milano;

consiglio di amministrazione della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli.

Tali comunicazioni sono deferite alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 23 luglio 1998, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del consiglio di amministrazione della stazione sperimen-

tale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria.

Tale comunicazione è deferita alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

**Atti di controllo
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE URGENTI**(Sezione 1 - Vendita del patrimonio immobiliare dell'Inail)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del tesoro, del bilancio e programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — premesso che:

la tutela del lavoro contro gli infortuni e le malattie professionali è compito attribuito dalla Costituzione allo Stato attraverso organi o istituti appositamente predisposti;

per consentire ai lavoratori di beneficiare, in caso di infortunio o di malattia professionale di mezzi adeguati di vita, come previsto dall'articolo 38 della Costituzione, lo Stato ha previsto l'assicurazione obbligatoria, di competenza dell'Inail;

il predetto ente, in quanto istituto assicurativo, percepisce i relativi premi ed è obbligato, per legge, ad accantonare una riserva tecnica a garanzia delle prestazioni da erogare ai lavoratori infortunati o tecnopatici;

i fondi dell'Inail, costituenti riserva tecnica, sono pertanto fondi con destinazione istituzionale di livello costituzionale;

tali fondi sono stati, nel tempo, investiti in immobili, essendosi ritenuto con legge che gli investimenti immobiliari offrono la loro migliore garanzia;

nel corso degli ultimi decenni, come è risaputo, l'agricoltura è stato settore assistito anche in merito alla copertura assicurativa, sicché l'Inail ha effettuato minori

investimenti del dovuto, avendo utilizzato gran parte dei fondi per l'erogazione delle prestazioni in favore degli agricoltori, tant'è che il patrimonio dell'Inail, costituente riserva tecnica, risulta inferiore al dovuto di oltre 20.000 miliardi di lire;

di fronte a tale situazione appare necessario procedere ad incrementare il patrimonio dell'Istituto per migliorare la riserva tecnica;

la legge n. 335/1995 di riforma delle pensioni, peraltro non distinguendo tra ente ed enti previdenziali, compresi quelli assicurativi, ha espressamente previsto la solvenza dei patrimoni, costituenti riserva tecnica;

il decreto legislativo n. 104/1996, di attuazione della delega contenuta nella legge n. 335/1995, ha dettato le modalità della cessione del patrimonio immobiliare, ribadendo la necessità del rispetto della riserva tecnica;

accanto al piano ordinario di vendita, di cui al decreto legislativo n. 104/1997, il decreto legislativo n. 79/1997 ha previsto un programma straordinario di dismissioni di beni immobiliari degli enti previdenziali, per un valore complessivo di almeno 3.000 miliardi;

la disposizione contenuta nel decreto legislativo n. 79/1997 si aggiunge a quanto previsto dalla legge n. 335/1995 e dal decreto legislativo n. 104/1996, senza abrogare le disposizioni di questi testi. Resta ferma, perciò, la necessità di salvaguardia della riserva tecnica dell'Inail;

il decreto legislativo n. 79/1997, con l'articolo 7, conferisce, poi, ai ministeri del

lavoro e del tesoro il potere di definire criteri, valore, schema di contratti e procedure da seguire;

gli immobili da vendere sono individuati in quelli di maggior pregio, per intenderci quelli che consentono all'istituto di realizzare la migliore redditività;

la determinazione del prezzo di vendita viene fissato a valore catastale anziché a quello di mercato, con una riduzione, quindi, del 30 per cento più la svalutazione dovuta al fatto che si tratta di immobili locati;

lo stesso decreto legislativo n. 79/1997 stabilisce che gli enti stipulino i contratti di vendita con i soggetti individuati dal ministero del lavoro entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta —:

se risulti vero che il Ministro del tesoro intende acquisire il ricavato della vendita del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali;

in caso affermativo, se non si ritenga di violare la funzione istituzionale del patrimonio degli stessi enti e di quello dell'Inail in particolare;

se, così agendo, non si finisca per minare la garanzia delle prestazioni in favore degli infortunati e dei tecnopatici e, come nel caso del patrimonio dell'Inail, far pagare ai lavoratori l'acquisizione da parte del Tesoro del relativo importo, ciò tanto più che risulta che gli immobili da vendere sono individuati in quelli di maggior pregio, che consentono all'istituto di realizzare la migliore redditività e che la determinazione del prezzo di vendita si intende effettuarla non a valore di mercato, ma a valore catastale, diminuito cioè del 30 per cento, cui si deve aggiungere la svalutazione dovuta al fatto che si tratta di immobili locati, spesso con problemi di gestione.

(2-01329) « Pampo, Aloï, Anedda, Armani, Ascierio, Benedetti Valentini, Bono, Carlesi, Nuccio Carrara, Caruso, Colucci, Conti, Delmastro delle Vedove, Foti,

Gastaldi, Landolfi, Mantovano, Marengo, Marino, Martini, Migliori, Ozza, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe, Polizzi, Porcu, Rallo, Riccio, Santori, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Tringali, Zacchera ».

(29 luglio 1998).

(Sezione 2 — Minacce di collaboratori di giustizia all'onorevole Maticena)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, per sapere — premesso che:

nel corso della seduta del 9 luglio 1998 l'onorevole Amedeo Maticena, intervenendo nel dibattito scaturito dalla discussione della mozione presentata dall'onorevole Tiziana Maiolo sulle norme che regolano la legislazione sui pentiti, ha denunciato che « poco dopo il pentimento dei collaboratori Antonino Gulli e Domenico Festa, lo zio dei due Giacomo Melito, si recò da un mio referente politico di Reggio Calabria e gli chiese 200 milioni di lire perché quel pentito, il Gulli, non accusasse me e lui »;

successivamente, in « tre occasioni separate » di fronte « a tre testimoni diversi » la richiesta lievitò fino al mezzo miliardo di lire, perché comprendeva anche la ritrattazione del Festa;

considerato che:

l'onorevole Maticena denunciò tali fatti al Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, dottor Catanese, con l'esplicita richiesta che le denunce « non finissero in mano alla procura distrettuale » perché sapeva perfettamente « che i pentiti ne sarebbero venuti a conoscenza » mettendo a rischio la sua vita;

nonostante le indagini fossero state affidate all'arma dei Carabinieri ed alla

Procura « ordinaria », i pentiti vennero ugualmente a saperlo tant'è che lo zio dei pentiti si è ripresentato dal « referente politico » del parlamentare reggino affermando che il Festa, nel momento in cui sarebbe potuto sfuggire alla protezione, avrebbe sparato in testa all'onorevole Maticena, oltre che allo stesso « referente »;

nel corso dell'intervento l'onorevole Maticena ha lamentato di aver chiesto un intervento al prefetto di Reggio Calabria, il quale, però, riunito il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha dovuto prendere atto che lo stesso Comitato non aveva ritenuto opportuno fornire alcuna forma di protezione né al parlamentare né al suo referente politico —:

a) per quali motivi il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di Reggio Calabria abbia negato adeguata protezione ad un membro del Parlamento raggiunto da pesanti minacce;

b) se non si ritenga opportuno avviare una rigorosa indagine per appurare come i pentiti siano venuti a conoscenza delle denunce presentate dall'onorevole Maticena al procuratore di Reggio Calabria;

c) se non si ritenga doveroso informare il servizio centrale di protezione perché, valutata, perlomeno, l'inosservanza degli obblighi e delle norme comportamentali delle persone protette da parte dei cugini pentiti Antonio Gulli e Domenico Festa, valuti la possibilità di revocare agli stessi lo *status* di collaboratori di giustizia.

(2-01332) « Marras, Lucchese, Acierno, Aleffi, Anedda, Aprea, Baia-monte, Bergamo, Berruti, Bono, Donato Bruno, Buon-tempo, Burani Procaccini, Calderisi, Carmelo Carrara, Cicu, Colombini, Costa, Cuccu, Cuscunà, D'Ippolito, Danese, Teresio Delfino, Del-mastro delle Vedove, Divella, Filocamo, Fiori, Floresta, Fratta Pasini, Frattini, Gagliardi, Galeazzi, Garra, Gastaldi, Gazzilli, Giannattasio,

Guidi, Lavagnini, Lo Presti, Losurdo, Maiolo, Mammola, Mancuso, Manzione, Marinacci, Marotta, Martino, Marzano, Masiero, Massidda, Matranga, Messa, Michelini, Migliori, Nan, Pagliuca, Panetta, Paolone, Paroli, Antonio Pepe, Possa, Prestigiaco-mo, Radice, Rivolta, Rivelli, Romani, Rossetto, Rosso, Russo, Santori, Saponara, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Stagno D'Alcontres, Taradash, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tosolini, Urbani, Valducci, Viale, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera ».

(30 luglio 1998).

(Sezione 3 – Possesso di beni intestati ad ebrei da parte di istituti finanziari e di compagnie di assicurazioni)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere:

se risulti:

a) quali istituti finanziari e quali compagnie di assicurazione italiani siano tuttora titolari di contratti o possessori di beni intestati a cittadini italiani e stranieri di religione ebraica, che furono vittime delle persecuzioni fasciste e naziste;

b) quale sia stato e sia tuttora il comportamento di tali istituti finanziari e compagnie di assicurazione, nei confronti degli eredi di tali persone;

se non ritengano necessario nominare una commissione ministeriale che faccia il punto sulla situazione delle posizioni di cui sopra e riferisca al Parlamento.

(2-01348)

« Diliberto, Nesi ».

(14 settembre 1998).

(Sezione 4 - Sequestro Sgarella)**D)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

la sconcertante vicenda del sequestro Sgarella, conclusasi con una trattativa sottobanco da parte dello Stato con i *boss* tenacemente nascosta e negata dai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia è stata poi clamorosamente rivelata dalla pubblicazione del quotidiano il *Corriere della Sera* del 6 settembre 1998 di una nota riservata indirizzata al Ministro Napolitano dal capo della polizia dottor Masone;

questo agghiacciante scenario, nel quale ancora una volta una vicenda di sequestro di persona fa emergere una zona grigia in cui uomini dello Stato e, altri personaggi in veste di « mediatori », presumibilmente da qualcuno autorizzati e « coperti », ha come costante il pagamento di riscatti a suon di miliardi sempre regolarmente negati dall'autorità competenti, ma poi sempre regolarmente confermati dagli sviluppi delle indagini e/o dalle carte processuali —:

quali siano gli esatti termini dell'accordo intervenuto fra lo Stato e i *boss* della 'ndrangheta al fine della liberazione della signora Sgarella;

chi abbia autorizzato e/o ordinato ad un ufficiale di polizia giudiziaria a contattare nelle *super* carceri e altrove esponenti di « almeno cinquanta cosche » per sondarne la disponibilità all'accordo,

se risponda al vero la notizia giornalistica di un *summit* a Palazzo Chigi nel corso del quale si sarebbe presa in sede politica la decisione di attuare tale procedura;

come sia stato possibile, con tali accordi, aggirare le previsioni di legge, promettendo o assicurando sconti di pena e

benefit carcerari a soggetti diversi dai personaggi implicati in prima persona in tale sequestro;

se risponda al vero, in particolare la sconcertante notizia che il *deus ex machina* di tale trattativa segreta dello Stato sia stato un super latitante della 'ndrangheta il *boss* di Platì Giuseppe Barbaro — detto 'u canarinu — figlio del capo clan Francesco colpito da mandato di cattura per il processo nord-sud e che questi, in cambio della collaborazione per la soluzione del sequestro Sgarella avrebbe ottenuto favori alla propria latitanza ed alleggerimento del regime di cui all'articolo 41-*bis* per i propri familiari attualmente detenuti;

quali siano state le esatte modalità della liberazione della signora Sgarella, se sia vero che essa abbia immediatamente telefonato al misterioso mediatore fra lo Stato e i *boss*;

se e quale sia stato il ruolo degli organismi di sicurezza dello Stato in ordine a questa torbida vicenda.

(2-01353) « Comino, Borghezio ». (14 settembre 1998).

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

la ricostruzione della vicenda del sequestro di Alessandra Sgarella da parte del titolare delle indagini, il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano dottor Alberto Nobili, pone una serie di interrogativi, dal momento che la trattativa per la liberazione è avvenuta non attraverso strutture dipendenti dal ministero dell'interno, ma sotto la direzione e il controllo del predetto pubblico ministero;

se è vero che l'articolo 630 del codice penale concede forti riduzioni di pena a chi si adopera per far tornare il sequestrato in libertà, e che l'articolo 6 della legge n. 82/1991 consente uno sconto ulteriore per chi presti un contributo di

eccezionale rilevanza, il premio, in un caso e nell'altro, riguarda il concorrente nel reato — e cioè uno dei sequestratori — che si dissocia dagli altri. Le affermazioni del dottor Nobili fanno escludere che nel caso concreto si sia verificata tale ipotesi;

la scelta della trattativa con la 'ndrangheta ha un rilievo politico. Pur in sé estremamente discutibile, sarebbe stata di competenza stretta del Governo; avrebbe richiesto una assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Consiglio dei ministri — da spiegare in Parlamento e alla nazione — e una modalità di realizzazione affidata al Ministro dell'interno. Invece è stata posta in opera da un magistrato del pubblico ministero, che peraltro nell'immediatezza del rilascio della dottoressa Sgarella aveva fornito una versione dei fatti falsa;

concedere riduzioni di pena o attenuanti compete al tribunale e alla corte di appello; non possono costituire oggetto di mediazione o di contratto con un pubblico ministero, il quale non ha modo per garantire realmente che la clemenza avrà il suo corso. E invece nel caso in questione è accaduto che il pubblico ministero abbia stretto un patto avente quest'oggetto;

le trattative che hanno portato alla liberazione sarebbero avvenute nel corso di colloqui investigativi disposti dal pubblico ministero che procede alle indagini; posto che i colloqui investigativi sono lo strumento, introdotto dalla legge sui pentiti, per preparare in qualche modo la strada alla collaborazione e per raccogliere da individui che si trovano in carcere le informazioni che poi saranno oggetto delle deposizioni davanti all'autorità giudiziaria, va dedotto che i colloqui sono avvenuti evidentemente non con i responsabili del sequestro, ma con persone a loro prossime. In tal caso il pubblico ministero che indaga sul sequestro Sgarella, in violazione della legge, avrebbe creato le premesse per la fruizione di benefici in favore di soggetti estranei a quel sequestro, e indagati o condannati per altre vicende e da differenti autorità giudiziarie —

se condividano la linea della trattativa con la criminalità organizzata, realizzatasi nel caso del sequestro di Alessandra Sgarella;

qualora la condividano sulla base di quali norme di legge la ritengano possibile;

qualora non la condividano, se ritengano che tale trattativa sia realizzabile a opera di un magistrato del pubblico ministero;

nel caso non lo ritengano realizzabile, se e quali provvedimenti disciplinari abbiano chiesto o ritengano di chiedere nei confronti del dottor Alberto Nobili, titolare delle indagini, che ha diretto la trattativa;

con quali soggetti sia stata realizzata la trattativa, presso quali istituti di pena si trovavano, e a chi fra i contattati sono stati assicurati i benefici;

quanti e quali benefici siano stati assicurati, e se tali benefici ineriscano soltanto all'ordinamento penitenziario o siano anche di altro tipo;

se i soggetti con i quali è avvenuta la trattativa si trovino tutti attualmente in carcere;

quanti e quali fra costoro si siano trovati, al momento della trattativa, sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario;

quanti e quali fra costoro si trovino oggi sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario;

quanti e quali colloqui investigativi, e con quali soggetti, siano stati disposti in relazione al sequestro Sgarella;

a chi sia stata chiesta l'autorizzazione ai colloqui, ai sensi dell'articolo 18-*bis* comma 2 della legge n. 354/1991; in particolare, se e in quali casi l'autorizzazione sia stata chiesta anche al Ministro di grazia e giustizia.

(2-01358) « Selva, Mantovano, Contento ». (14 settembre 1998).

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

la liberazione della imprenditrice Alessandra Sgarella, dopo un lungo sequestro ad opera delle cosche criminali, nonostante il blocco dei beni è avvenuta per spregiudicata trattativa così come è stato accertato per i recenti casi di Giuseppe Soffiantini e Silvia Melis —:

se intenda rendere noto ogni elemento di valutazione sui protagonisti della vicenda sulle modalità della trattativa e sulla sua conclusione anche alla luce del rapporto informativo del Capo della Polizia secondo il quale nel corso delle indagini sono stati effettuati numerosi colloqui investigativi e sono emersi elementi che fanno obiettivamente ritenere che il rilascio dell'ostaggio sia stato condizionato dalla possibilità da parte degli arrestati e degli indagati di ottenere benefici giudiziari;

se nella trattativa risultino essere stati impegnati esponenti degli apparati e delle forze di polizia;

se nella trattativa siano stati utilizzati esponenti della criminalità organizzata che hanno collaborato con le forze di polizia e con procure della Repubblica;

chi abbia operato nelle fasi dirette e indirette della trattativa e quali autorità siano state informate della trattativa e ne abbiano autorizzato l'accordo sui benefici anche a soggetti estranei al sequestro;

se oltre i benefici giudiziari sia stato pagato o debba essere pagato un riscatto aggirando il blocco dei beni;

se non ritenga di fornire al Parlamento ogni elemento per l'accertamento della verità in considerazione della estrema gravità della vicenda che configura un patto scellerato tra esponenti delle Istituzioni e cosche criminali che rappresenterebbe una gravissima lesione dei principi dello Stato di diritto.

(2-01359) « Cardinale, Manzione, Teresio Delfino, Tassone, Volontè ».

(14 settembre 1998).

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

la liberazione della signora Sgarella è un fatto di grande importanza; la salvezza della vita del sequestrato è un obiettivo prioritario; appaiono fuori luogo le polemiche strumentali seguite alla liberazione della signora Sgarella, al di là della giusta e condivisa necessità di avviare una seria verifica della legislazione contro i sequestri di persona e del contrasto di questi fenomeni;

la legislazione sul blocco dei beni ha prodotto risultati positivi, con una netta diminuzione del numero dei sequestri, ma rimane la necessità di evitare che ancora oggi nella gestione di alcuni sequestri si possa formare una "zona grigia", popolata da intermediari che si interpongono fra i familiari e i sequestratori con relazioni ambigue e spesso deviate attraverso le bande criminali organizzatrici dei sequestri;

è necessario collegare maggiormente, durante la gestione dei sequestri, i familiari alla magistratura e alle forze investigative per aumentare la "discrezionalità regolata" dei magistrati affinché valutino insieme ai familiari i percorsi più adatti a salvare la vita dei sequestrati, a impedire l'azione di intermediari e a bloccare la strategia delle organizzazioni criminali —:

se confermino il pieno rispetto della legge da parte dei magistrati di Milano, che hanno condotto le indagini sul sequestro Sgarella;

se confermino che non sia stato pagato alcun riscatto e che nessun intermediario non autorizzato abbia agito durante le varie fasi del sequestro in questione;

quali iniziative intenda proporre il Governo per migliorare la già positiva legislazione sui sequestri, in ordine soprattutto al tema del blocco dei beni;

quali azioni di prevenzione il Governo intenda adottare per bloccare e ridurre la forza delle organizzazioni criminali e la loro capacità di controllo di alcuni territori in cui vengono tenuti prigionieri i sequestrati.

(2-01360) Mussi, Lumia, Folena, Bonito, Soda, Bova, Marco Fumagalli, Gambale, Olivo, Gaetano Veneto, Gaetani.

(14 settembre 1998).

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere, premesso che:

l'intera opinione pubblica italiana ha accolto con grande soddisfazione e sollievo la notizia della incruenta liberazione della signora Alessandra Sgarella, sottoposta per nove mesi ad un sequestro di persona a scopo di estorsione ad opera di una banda criminale;

l'obiettivo della salvezza del sequestrato è prioritario per uno Stato costituzionale di diritto, che pone la vita dei suoi cittadini come valore fondamentale da salvaguardare con tutti gli strumenti consentiti dalla legge e dall'ordinamento;

l'immediata esplosione di una dura polemica, anche con aspetti palesemente strumentali, ad opera di alcune forze politiche, prima ancora che fossero puntualmente conosciuti tutti gli aspetti giuridici e giudiziari della drammatica vicenda, ha giustamente suscitato nella famiglia Sgarella una reazione di sgomento e di sconcerto a fronte della gioia e soddisfazione per la vita salvaguardata e la liberazione avvenuta;

i magistrati del pubblico ministero competenti per l'indagine su sequestro Sgarella hanno puntualmente riferito alla Commissione antimafia, in sede di audizione sulle modalità di condotta adottate nel quadro della legislazione vigente;

da più parti è emersa l'esigenza di una profonda revisione della legislazione

vigente relativa sia ai sequestri di persona sia ai cosiddetti « collaboratori di giustizia » —:

quale sia il giudizio del Governo, per quanto di propria competenza, sul sequestro della signora Alessandra Sgarella e sulla vicende giudiziarie che hanno consentito la sua liberazione;

quale sia il giudizio del Governo sulla legislazione vigente in materia e sulle possibili iniziative per una sua riforma, in relazione tanto al sequestro Sgarella quanto ad altri episodi precedenti e in generale ai sequestri di persona a scopo di estorsione e all'utilizzo dei cosiddetti « collaboratori di giustizia »;

quali iniziative il Governo intenda assumere — sia sotto il profilo della prevenzione che sotto il profilo della repressione, sempre con l'obiettivo prioritario della tutela della vita dei cittadini e della salvaguardia della sicurezza della comunità — per rendere più efficace la lotta contro la criminalità organizzata in generale e la lotta contro l'infamia dei sequestri di persona, in particolare.

(2-01365) « Paissan, Boato, Cento ».

(15 settembre 1998).

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

il rilascio della signora Alessandra Sgarella, vittima di un sequestro di persona durato circa 300 giorni ad opera di cosche criminali, è avvenuto dopo una lunga e laboriosa trattativa condotta da rappresentanti istituzionali con esponenti di primo piano della criminalità da tempo detenuti in carcere;

per la liberazione dell'ostaggio non sarebbe stato, secondo le fonti ufficiali, pagato alcun riscatto;

ai mediatori ristretti in carcere sarebbero stati promessi, per la loro opera, consistenti benefici carcerari;

benefici giudiziari sarebbero stati, invece, promessi agli indagati del sequestro di persona —:

se e da chi siano state autorizzate tali intermediazioni;

se e da chi sia stata autorizzata la falsa promessa di concedere benefici giudiziari e carcerari ad intermediari e sequestratori;

se non ritengano che tale « accordo » tra delinquenti e Stato configuri un *pactum sceleris* o comunque dia « lustro » e legittimazione ad una criminalità tra le più efferate;

se possano e vogliano dare assicurazione circa l'inesistenza di una promessa di pagamento di riscatto a rilascio avvenuto dell'ostaggio;

se non ritengano che la legislazione attuale sul sequestro di persona vada completamente riformata, anche per evitare che, come è avvenuto in altri sequestri, sia lo stesso Stato ad aggirare la legge del blocco dei beni.

(2-01370) « Pisanu, Giuliano ».

(15 settembre 1998).

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

la liberazione della signora Alessandra Sgarella a 266 giorni dal suo sequestro è un fatto positivo, in quanto è stato salvaguardato il principio fondamentale dell'incolumità dell'ostaggio;

ciò nonostante si è aperto nell'opinione pubblica un dibattito molto sentito sulle modalità della liberazione e sulla validità della normativa vigente in materia di sequestri di persona con particolare riguardo al blocco dei beni —:

se corrisponda a verità che per ottenere la liberazione della signora Sgarella non sia stato pagato alcun riscatto;

se confermino che nessun intermediario abbia agito nel corso del sequestro;

quali siano le notizie in possesso del Governo in merito al rapporto intercorso tra il pubblico ministero competente e i banditi e se risulti che i magistrati della procura di Milano abbiano agito nel pieno rispetto della legge;

quali iniziative il Governo intenda proporre al Parlamento per adeguare la legislazione sui sequestri di persona (che pure ha complessivamente prodotto risultati apprezzabili), giovandosi della particolare contingenza per cui, per la prima volta dopo molto tempo, le organizzazioni criminali non hanno alcun ostaggio;

quali iniziative il Governo intenda adottare per contrastare con sempre maggiore efficacia le bande criminali, sottraendo definitivamente ad esse il controllo di alcuni territori che continuano ad essere difficilmente accessibili per lo Stato.

(2-01372) « Mattarella, Palma ».

(16 settembre 1998).

(Sezione 5 — Avviso di garanzia al cardinale Giordano)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio, i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e delle finanze per sapere — premesso che:

la vicenda della divulgazione ad un organo di stampa dell'avviso di garanzia al Cardinale Michele Giordano e della perquisizione alla Curia di Napoli ripropone in modo drammatico il problema della spettacolarizzazione della giustizia che celebra il suo trionfo oscurando perfino « mani pulite » per le pesanti implicazioni sulle norme pattizie internazionali fra due Stati che devono essere rispettate —:

ogni elemento utile di conoscenza sul pieno rispetto delle procedure da parte dei

magistrati inquirenti, al fine di eliminare dubbi sulla violazione dei Patti lateranensi con atti invasivi della libertà personale e della libertà di culto come le perquisizioni e le intercettazioni telefoniche e ambientali riguardanti attività del ministero sacerdotale, con la mancanza di comunicazione all'autorità ecclesiastica competente dei procedimenti penali promossi a carico degli ecclesiastici, tutti elementi che costituirebbero un grave *vulnus* nei rapporti tra Stato e Chiesa, come disciplinati dall'articolo 7 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 2-B del protocollo aggiuntivo al Trattato fra l'Italia e la Santa Sede del 18 febbraio 1984;

sulla base di quali elementi il Presidente del Consiglio dei ministri abbia inizialmente affermato che la legge e il Concordato non sono stati violati;

se ci sia stata azione intimidatoria da parte dei magistrati inquirenti;

quali elementi abbiano determinato la risposta del Governo rispetto alla nota verbale della Santa Sede nei confronti dello Stato Italiano sulla violazione delle norme concordatarie;

se la spettacolare perquisizione della Curia di Napoli, per l'abbondanza dei mezzi e degli uomini impegnati, debba essere fatta risalire ad una specifica disposizione dei magistrati inquirenti o se invece sia stata una autonoma iniziativa della Guardia di finanza;

se siano state pienamente osservate le norme a tutela dei vescovi e, in caso contrario, se si intenda concretamente promuovere l'azione disciplinare nei confronti di coloro cui va imputata la violazione delle norme.

(2-01361) « Cardinale, Manzione, Teresio Delfino, Di Nardo, Volontè, Cavanna Scirea, Tassone, Miraglia del Giudice ».

(15 settembre 1998).

(Sezione 6 - Misure di vigilanza e di controllo nel carcere di Ascoli Piceno)

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

il 20 agosto 1998 il quotidiano *la Gazzetta di Caserta* ha pubblicato una lettera firmata da « Schiavone Francesco », che contiene deliranti affermazioni e minacce di vendetta nei confronti di organi di stampa e di un parlamentare, chiaramente identificabile con il senatore Lorenzo Diana, componente dell'Ufficio di presidenza della Commissione parlamentare antimafia;

l'autore della missiva è il noto camorrista soprannominato « Sandokan », da poche settimane assicurato alla giustizia dopo cinque anni di latitanza, considerato uno dei più pericolosi delinquenti italiani;

tale lettera risulta inviata il 13 agosto 1998 dal carcere di Ascoli Piceno, con il visto di censura rilasciato dall'amministrazione penitenziaria —:

come sia potuto accadere che un detenuto sottoposto all'articolo 41-*bis* e dalla notoria estrema pericolosità dello Schiavone, abbia potuto comunicare le sue minacce e intimidazioni ad un organo di stampa;

quali effettive misure di vigilanza e controllo siano adottate nel carcere di Ascoli Piceno nei confronti dei 51 delinquenti — tra i quali Salvatore Riina — ivi detenuti ai sensi dell'articolo 41-*bis*;

quali misure intenda assumere il Governo per accertare e sanzionare ogni responsabilità per quanto è accaduto, e per evitare che un fatto del genere possa ripetersi in futuro.

(2-01362) Mussi, Folena, Lumia, Siniscalchi, Jannelli, Ranieri, Barbieri, Gambale, Giardiello,

Siola, Nappi, Vozza, Cen-
namo, Petrella, Gatto, De
Simone, Bova, Marco Fu-
magalli, Olivo, Gaetano Ve-
neto.

(15 settembre 1998).

(Sezione 7 – Interdizione della caccia nelle zone colpite da incendi)

G)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole, per sapere – premesso che:

l'estate di fuoco che ha investito il nostro Paese con migliaia di incendi dolosi ha visto la distruzione di oltre 110.000 ettari di territorio, soprattutto a macchia mediterranea e bosco ed ha causato la perdita di una quota consistente del nostro patrimonio faunistico;

la Lipu, Lega italiana protezioni uccelli stima una perdita di oltre 500-900 nidi per 100 ettari – a seconda degli *habitat* –, per 2.000-3.000 uccelli per chilometro quadrato, con un totale complessivo di oltre 1.300.000 uccelli feriti dal fuoco. Tra le specie più colpite vi sono quelle insettivore tipiche della macchia mediterranea, assai utili per il controllo degli insetti dannosi alle colture. Molte delle aree colpite sono situate in posizioni strategiche come « corridoi faunistici » (esempio: in prossimità di valichi, crinali o corsi d'acqua) o come le uniche zone naturali all'interno di contesti densamente antropizzati, diventando gli unici siti idonei per la riproduzione ed il rifugio nell'ambito di molte decine di chilometri;

l'Istituto nazionale di fauna selvatica, organismo previsto dalla legge n. 157 del 1992, in un parere stilato a richiesta degli interpellanti sottolinea come « la frequenza degli incendi sia notevolmente aumentata e come molte aree geografiche del nostro paese siano state oggetto di ripetuti eventi nel corso degli anni, compromettendo le

possibilità di recupero naturale della vegetazione ed alterando quindi in maniera drammatica il paesaggio vegetale e le zooce-
nosi il fuoco può rappresentare un im-
portante fattore limitante per il successo
riproduttivo della stagione in cui l'evento si
verifica. In ambiente mediterraneo gli in-
cendi hanno luogo principalmente nel pe-
riodo estivo: tale periodo coincide con il
periodo *post*-riproduttivo della gran parte
delle specie selvatiche e conseguentemente
con la presenza di individui giovani e parti-
colarmente vulnerabili l'azione del fuoco
limita fortemente la disponibilità di risorse
trofiche e modifica significativamente la
struttura del sottobosco e della vegetazione
privando la fauna selvatica anche di un
elemento fondamentale di rifugio » –:

se, ai sensi dell'articolo 19 della legge
n. 157 del 1992, non si intenda emanare
direttive alle regioni affinché sia interdotta,
con effetto immediato, la caccia nelle aree
colpite da incendi e nelle zone limitrofe,
siti di rifugio degli animali stanziali so-
pravvissuti, accogliendo le richieste di or-
ganismi scientifici e di tutte le associazione
ambientaliste.

(2-01349) « Paissan, Procacci, Pecoraro
Scanio ».

(14 settembre 1998).

(Sezione 8 – Regime delle incompatibilità per i pubblici dipendenti)

H)

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro per la funzione pubblica e gli af-
fari regionali, per sapere – premesso che:

il Ministro per la funzione pub-
blica e gli affari regionali ed il Mini-
stro del lavoro e della previdenza so-
ciale hanno previsto una serie di inter-
venti e strumenti straordinari al fine di
creare nuove possibilità di lavoro so-
prattutto nel Mezzogiorno;

è nel disegno del Governo e dei decreti delegati attuativi della legge Bassanini, devolvere agli enti locali l'organizzazione e la gestione degli uffici;

esistono gravi incompatibilità a carico di dipendenti locali che svolgono attività professionali al di fuori degli impegni di ufficio, creando grave nocuo-mento ai bilanci comunali ed alimentando, indirettamente, le sacche disoc-cupazionali data l'impossibilità per gli amministratori di adeguare e aggiornare le piante organiche —

quali iniziative intenda adottare al fine di individuare e stabilire, al più presto, le incompatibilità dei dipendenti pubblici che svolgono attività professionali al di fuori degli impegni di ufficio, permettendo così la creazione di nuove e reali possibilità di lavoro tramite concorso e consentendo, in questo modo, agli enti locali interessati la modifica e l'aggiornamento delle piante organiche.

(2-01369)

« Bressa, Mario Pepe ».

(15 settembre 1998).

DISEGNO DI LEGGE: S. 3040. — DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE — EAAP (APPROVATO DAL SENATO) (4937)

(A.C. 4937 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. All'Ente autonomo acquedotto pugliese (EAAP) è concesso un contributo ventennale di lire 30 miliardi annue a decorrere dal 1999, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento, per capitale ed interessi, derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Ente stesso è autorizzato ad effettuare al fine di pervenire al risanamento economico-finanziario. Al relativo onere si provvede, per gli anni 1999 e 2000, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il regime del ruolo di gestore del servizio integrato resta sottoposto alle disposizioni degli articoli 16 e 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

- 1. 1.** Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Sopprimere il comma 1.

- 1. 2.** Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

- 1. 3.** Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: concorso con la seguente: anticipazione.

- 1. 4.** Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sarà altresì concesso un contributo di lire 3 miliardi per tutti gli Enti consortili acquedottistici interprovinciali che abbiano una debitoria consolidata a causa degli oneri contratti con l'Enel derivanti dagli impianti di sollevamento dell'acqua.

- 1. 5.** Mario Pepe.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

- 1. 6.** Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'Ente autonomo acquedotto pugliese è tenuto a restituire allo Stato il contributo concesso ai sensi del comma 1, in un periodo non superiore a 20 anni, secondo un piano di ammortamento a rate costanti posticipate, comprensive di capitale e di interesse. A tal fine l'Ente medesimo determina le tariffe in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, comprensivi delle quote di ammortamento del contributo statale di cui al comma 1. Nel caso di morosità per un periodo superiore a sei mesi, i crediti per le utenze sono equiparati ad ogni effetto ai crediti dello Stato per le imposte.

- 1. 7.** Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'Ente autonomo acquedotto pugliese è tenuto a restituire allo Stato il contributo concesso ai sensi del comma 1, in un periodo non superiore a 30 anni, secondo un piano di ammortamento a rate costanti posticipate, comprensive di capitale e di interesse. A tal fine l'Ente medesimo determina le tariffe in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, comprensivi delle quote di ammortamento del contributo statale di cui al comma 1. Nel caso di morosità per un periodo superiore a sei mesi, i crediti per le utenze sono equiparati ad ogni effetto ai crediti dello Stato per le imposte.

- 1. 8.** Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'erogazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 1, è vincolato al totale recupero dei crediti vantati dall'Ente autonomo acquedotto pugliese, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato pagamento è prevista l'immediata iscrizione a ruolo delle somme dovute dagli utenti morosi.

- 1. 01.** Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'erogazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 1, è vincolato all'istituzione di una commissione di controllo che verifichi il puntuale pagamento delle utenze. La commissione presenta semestralmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta.

2. La commissione di cui al comma 1, è composta da 5 ufficiali superiori della Guardia di finanza, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Dall'attuazione del presente articolo non conseguono oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

- 1. 02.** Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'erogazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 1, è vincolato al pagamento, da parte del comune di Potenza, dell'importo di 43 miliardi di debito accumulati nei confronti dell'Ente autonomo acquedotto pugliese. In caso di mancato pagamento è autorizzato il pignoramento del palazzo comunale e di altri beni del comune fino al raggiungimento di tale importo.

- 1. 03.** Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

(A.C. 4937 — sezione 2)**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 2.**

1. L'articolo 11-*quater* del regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, come modificato dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3233, è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi bancari e finanziari da appaltarsi dall'EAAP sono affidati secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ed il relativo bando deve prevedere la gratuità del servizio di cassa.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 2.**

Al comma 2, dopo le parole: ed il relativo bando deve prevedere *aggiungere le seguenti:* la procedura del pubblico incanto e.

2. 121. Formenti, Dussin Guido, Fongaro, Pittino.

(A.C. 4937 — sezione 3)**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 3.**

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 11 del regio decreto-legge 19 ottobre

1919, n. 2060, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, come modificato dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3233, la riscossione delle entrate dell'EAAP è effettuata direttamente dall'Ente stesso in base ad estratto conto, da inviare all'utente entro il mese di gennaio di ciascun anno, recante l'indicazione del saldo dei consumi dell'anno precedente nonché dei canoni e dell'acconto sui consumi dell'anno in corso. L'utente provvede al versamento dell'importo risultante dall'estratto conto in quattro rate, aventi scadenza, rispettivamente, il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre, a mezzo di versamenti su conto corrente postale o su conto corrente bancario intestati all'Ente.

2. Trascorso il termine di scadenza di ciascuna rata senza che l'utente abbia provveduto al relativo pagamento, decorrono in favore dell'EAAP, dal giorno successivo al predetto termine e sino alla data del pagamento, gli interessi nella misura del 10 per cento annuo.

3. In caso di mancato pagamento di due rate, decorsi trenta giorni dal termine di scadenza della seconda rata non versata, l'Ente, con proprio personale appositamente autorizzato, può procedere alla sospensione dell'erogazione dell'acqua, procedendo altresì, tramite il proprio ufficio legale, al recupero delle somme non versate. Decorso un anno dal termine di scadenza dell'ultimo pagamento non effettuato, l'Ente, senza obbligo del non riscosso per riscosso, può formare ruoli affidando al concessionario della riscossione l'esazione coattiva delle somme dovute incrementate degli interessi calcolati sino alla data di emissione del ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano decorso il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DI-
SEGNO DI LEGGE

ART. 3.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3. 6
DELLA COMMISSIONE.

Sopprimere il comma 1.

0. 3. 6. 1. Grimaldi, Galdelli, Nardini.

Al comma 2, sostituire le parole da: il regolamento fino a: altresì disciplinare con le seguenti: Con regolamento governativo, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sarà disciplinata.

0. 3. 6. 3. Grimaldi, Galdelli, Nardini.

Sopprimere il comma 3.

0. 3. 6. 2. Grimaldi, Galdelli, Nardini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Con regolamento, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono adottate norme relative all'EAAP in vista della sua trasformazione in società per azioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. A tal fine il regolamento provvede tra l'altro ad individuare le norme vigenti, incompatibili con la nuova natura giuridica dell'Ente, che sono abrogate con effetto dalla data di

entrata in vigore del regolamento medesimo, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

2. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà altresì disciplinare la riscossione delle entrate dell'Ente e le modalità di versamento delle medesime da parte degli utenti, prevedendo, in particolare che:

a) la riscossione delle entrate sia effettuata direttamente dall'Ente;

b) i pagamenti siano effettuati in quattro rate trimestrali;

c) in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti siano applicati gli interessi moratori;

d) decorso un anno dal termine di scadenza dell'ultimo pagamento non effettuato, l'Ente possa formare ruoli, a condizione che non abbia iniziato autonoma azione di recupero, affidando al concessionario del servizio di riscossione, senza obbligo del non riscosso per riscosso, l'esazione coattiva delle somme dovute, incrementate degli interessi moratori calcolati sino alla data di emissione del ruolo.

3. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 e, comunque, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 11 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, come modificato dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3233.

3. 6. La Commissione.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Fermo restando l'obbligo per tutti gli utenti a provvedere al pagamento dei canoni progressi.

3. 3. Formenti, Dussin Guido, Fongaro, Pittino.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: due rate sino a: erogazione dell'acqua con le seguenti: tre rate, decorsi

trenta giorni dal termine di scadenza della terza rata non versata, l'Ente, con proprio personale appositamente autorizzato, può procedere alla sospensione dell'erogazione dell'acqua nei confronti di singole utenze non condominiali.

3. 2. Turroni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: due rate sino a: erogazione dell'acqua con le seguenti: tre rate, decorsi trenta giorni dal termine di scadenza della terza rata non versata, l'Ente, può procedere alla sospensione dell'erogazione dell'acqua nei confronti di singole utenze non condominiali.

3. 1. Turroni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: con proprio personale fino a: altresì con la seguente: procede.

3. 4. Turroni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: può procedere con la seguente: procede.

3. 5. Formenti, Dussin Guido, Fongaro, Pittino.

(A.C. 4937 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 4937 — sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il problema dell'acqua è sostanziale, dati i molteplici usi cui si presta, soprattutto per quanto riguarda i Comuni in precarie condizioni di dotazione idrica; a fronte di reti fatiscenti e di impianti di distribuzione non sempre funzionali;

i costi per gli Enti (consorzi, aziende, Acquedotti, ecc.) sono notevolmente onerosi, sia perché bisogna fare ricorso agli impianti di sollevamento per distribuire l'acqua nelle realtà più lontane, sia per l'onerosa manutenzione delle reti di avvicinamento ai centri urbani;

i consorzi non riescono a sopportare gli oneri sempre più crescenti sia per i notevoli costi della gestione, sia per i forti gravami assunti presso l'Enel per ripianare le spese degli impianti di sollevamento delle acque;

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative del caso nel prossimo bilancio e nella finanziaria '99 per predisporre, nei capitoli a ciò preposti, cospicui fondi finanziari per aiutare gli Enti consortili delle reti idriche, che abbiano una valenza interprovinciale, a risanare tutta la debitoria pregressa contratta con l'Enel per attivare gli impianti di sollevamento dell'acqua.

9/4937/1 Mario Pepe, Piccolo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge concernente disposizioni finanziarie a favore dell'ente Autonomo acquedotto pugliese e, in particolare le pesanti sanzioni pecuniarie previste per i ritardati pagamenti dei canoni di fornitura per acqua;

preso atto dei rilievi formulati dalla Commissione bilancio in materia di interessi moratori per i ritardati pagamenti;

considerato che la disposizione prevista all'articolo 3, comma 2 conferma la discrasia, ad ulteriore conferma del disordine fiscale, che quotidianamente viene dai contribuenti constatato perchè sottoposti a misure vessatorie penalizzanti e mai omogenee;

impegna il Governo

a fornire indicazioni a tutti gli enti pubblici che la misura degli interessi moratori debba tenere conto della misura del tasso di interesse legale.

9/4937/2 Grillo, Marinacci, Tassone, Panetta, Volontè.

La Camera,

esaminato il disegno di legge 4937 e in particolare le disposizioni previste all'articolo 3 con le quali sono state introdotte misure che affidano all'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese volte alla riscossione dei canoni sui consumi d'acqua al fine di ridurre l'area di evasione;

considerato che il comma 2 dell'articolo 3 prevede interessi di mora nella misura del 10 per cento, che rappresenta un livello doppio rispetto al tasso ufficiale di sconto corrente;

impegna il Governo

a presentare al Parlamento entro il 30 giugno 1999 una relazione sui risultati raggiunti attraverso il sistema di riscossione diretta in un servizio di pubblica utilità e nel controllo capillare della evasione del canone destinando i maggiori incassi derivanti da così pesanti sanzioni pecuniarie nell'ammodernamento e nella realizzazione di impianti irrigui nelle aree agricole interne, depresse e svantaggiate e all'interno delle aree protette e delle aree parco.

9/4937/3 Tassone, Marinacci, Volontè, Grillo, Panetta.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante disposizioni finanziarie a favore dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese;

considerata l'insufficienza della rete di depuratori nelle aree gestite dall'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese;

rilevata l'importanza del processo depurativo delle acque in materia di sanità pubblica, tutela dell'ambiente, attività di acquacoltura e turistiche;

constatato come numerose siano le zone umide costiere della Puglia interessate da fenomeni di inquinamento derivante da inesistenza o insufficienza degli impianti di depurazione;

preso atto della Convenzione di Ramsar in materia di tutela delle zone umide;

impegna il Governo

ad assumere entro il biennio 1999-2000, anche in collegamento con enti regionali e locali, ogni iniziativa utile a realizzare e migliorare gli impianti di depurazione, in particolar modo e in via prioritaria, per quegli impianti ricadenti o che abbiano conseguenze nei confronti degli equilibri ecologici delle aree naturali protette e delle aree umide costiere.

9/4937/4 Marinacci, Volontè, Grillo, Panetta, Tassone.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese;

considerato come la perdita di risorse idriche che vanno disperse a causa di impianti di distribuzione vetusti è stimata pari al 25-30 per cento della quantità erogabile, con effetti negativi in termini di soddisfazione dell'utenza e causa di mancati introiti per i soggetti erogatori, oltre a comportare più facilmente il fenomeno degli allacci abusivi;

impegna il Governo

a prevedere che una quota significativa degli investimenti effettuati dall'Ente autonomo acquedotto pugliese sia finalizzata nell'arco di un quinquennio alla manutenzione straordinaria degli impianti di distribuzione allo scopo di ridurre le perdite.

9/4937/5 Panetta, Marinacci, Tassone, Volontè, Grillo.

La Camera,

considerato che a seguito dell'approvazione del disegno di legge recante disposizioni a favore dell'EAAP questo stesso godrà di un contributo ventennale pari a lire 30 miliardi annui e che vi sono numerose imprese esecutrici di appalti che vantano crediti nei confronti dell'EAAP il cui mancato pagamento genera loro forti disagi fino talvolta a determinare vere e proprie situazioni di difficoltà economica;

impegna il Governo

a destinare le risorse sopra descritte prioritariamente al pagamento dei crediti che vantano le imprese esecutrici di appalti per conto dell'EAAP, con precedenza, nei primi due anni dall'entrata in vigore della legge, per quelle che non hanno più appalti in corso e secondo un criterio cronologico riferito alla data di conclusione degli stessi.

9/4937/6 Foti, Amoroso, Marengo, Lo Porto, Martinat, Ozza Riccio, Sospiri, Zaccheo, Vitali, Leone.

La Camera,

considerato che:

l'E.A.A.P. eroga il bene acqua ad una popolazione vastissima comprendente l'intero territorio pugliese nonché ampie zone di altre regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria e parte della Campania);

si tratta della erogazione di un bene primario rispetto a necessità e bisogni individuali nonché alla capacità produttiva di questa parte del Mezzogiorno;

con l'approvazione del disegno di legge riguardante disposizioni finanziarie a favore dell'E.A.A.P., lo Stato interviene nel piano di ammortamento dei debiti contratti dall'ente stesso negli anni passati e addebitabili soprattutto alla non irreprensibile gestione dei consigli d'amministrazione dell'ente:

impegna il Governo

in presenza delle disposizioni previste relative all'E.A.A.P. dal comma 83 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, una volta effettuata la trasformazione dell'ente, a discutere nelle competenti Commissioni parlamentari per il futuro dell'E.A.A.P., affinché sia comunque garantita la proprietà pubblica del bene acqua e la trasformazione dello stesso in S.p.A. prevedendo e garantendo il coinvolgimento a tutti i livelli delle istituzioni e degli enti pubblici a vario modo interessati.

9/4937/7 Galdelli, Nardini.

La Camera,

in relazione all'approvazione del disegno di legge recante disposizioni a favore dell'ente autonomo acquedotto pugliese ed in particolare in relazione al comma 3 che prevede la trasformazione dell'E.A.A.P. in società per azioni;

apprezzato l'impegno del Governo a realizzare una svolta significativa nella gestione delle risorse idriche meridionali;

valutato positivamente l'intento del Governo e della competente Commissione parlamentare di accelerare i tempi per la trasformazione dell'E.A.A.P. in società per azioni;

considerato che la regione Basilicata ha, con propria legge, delimitato un unico ambito territoriale per l'intero territorio regionale;

impegna il Governo

ad operare per verificare la possibilità di dar vita a più società per azioni, una per ogni regione.

9/4937/8 Boccia, Galeazzi.